



Provincia
di Rovigo



La liberalizzazione dei contratti d'importo inferiore a € 40.000

Autonomia per contratti < € 40.000

Legge 114/2014

Articolo 23-ter

Comma 3. Fermi restando

l'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999

l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006

l'articolo 9, comma 3 della l. 89/2014

i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 501 della legge 208/2015)

*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi**, per l'acquisto di beni e servizi comparabili all'oggetto delle stesse (...) Le disposizioni del presente comma **non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti (...)***

*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al **comma 449** del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche (...), per gli acquisti di beni e servizi **d'importo pari o superiore a € 1.000 e d'importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso al MePA (...)***

Fermo restando quanto previsto

all'articolo 1, commi 449 e 455 della legge 296/2006
(...)

all'articolo 1, comma 7 della legge 135/2015
(...)

*con d.P.C.M. (...) entro il 31 dicembre d'ogni anno (...) sono individuate **le categorie di beni e di servizi nonché le soglie** al superamento delle quali (...) gli enti locali (...) ricorrono alla Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori (...) per lo svolgimento delle relative procedure.*

Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto, l'A.N.AC. non rilascia il c.i.g. alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono alla Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore (...)

È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip (...)

L'articolo 1 della legge 296/2006

Comma 449

*(...) Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (...)***

Comma 455

Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006 in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del S.S.N. e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

L'articolo 1, comma 7 della l. 135/2015

1° PERIODO

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006 (...) le amministrazioni pubbliche (...) relativamente alle categorie merceologiche:

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete
- carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa
- telefonia mobile

sono **tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni** o gli accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (...) ovvero a esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente (...)

5° PERIODO

In tali casi i contratti dovranno comunque essere **sottoposti a condizione risolutiva** con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip (...) che prevedano **condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10%** rispetto ai contratti già stipulati.

3° PERIODO

*È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, **anche al di fuori delle predette modalità** a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure d'evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori*

almeno del 10% per le categorie

- telefonia fissa
- telefonia mobile

almeno del 3% per le categorie

- carburanti extra-rete
- carburanti rete
- energia elettrica
- gas e combustibili per il riscaldamento

rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A.

6° PERIODO

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.**

4° PERIODO

Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'A.N.AC.

7° PERIODO

La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Quindi...

per importi < € 1.000

i Comuni possono procedere al di fuori sia della S.U.A. sia del MePA

ma

devono impiegare i parametri di qualità-prezzo delle convenzioni Consip **tranne** quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

per importi < € 40.000

i Comuni possono procedere al di fuori della S.U.A.

ma

- devono ricorrere al MePA
- devono impiegare i parametri di qualità-prezzo delle convenzioni Consip **tranne** quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
- devono approvvigionarsi, per alcune categorie merceologiche, tramite Consip **oppure** da altre c.d.c. o con autonome procedure aperte, con prezzi inferiori a quelli Consip (10% o 3%) e comunicando i relativi contratti all'A.N.AC.